



G. Giannone Codiglione

**RIFLESSIONI SUL PRINCIPIO DI
SOSTENIBILITÀ PER LE
GENERAZIONI FUTURE E LO
STATO DI ALGORITMIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

**CORTE DI GIUSTIZIA UE
SEZIONE II****29 LUGLIO 2019****CAUSA C-40/17****PRESIDENTE: LENAERTS****RELATORE: ROSAS****AVV. GENERALE: BOBEK****PARTI: FASHION ID GMBH & CO.
VERBRAUCHERZENTRALE NRW EV,****FACEBOOK IRELAND LTD****LANDESBEAUFTRAGTE****FÜR DATENSCHUTZ UND****INFORMATIONSFREIHEIT****NORDRHEIN-WESTFALEN**

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali • Direttiva 95/46/CE • Nozione di “responsabile del trattamento” • Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in • Legittimazione del trattamento dei dati • Consenso della persona interessata • Informazione della persona interessata • Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio • Motivi.

Gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH & Co. KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all’operazione o all’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettiva-

mente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.

L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l’operazione o l’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l’articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l’obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l’informazione che quest’ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l’operazione o l’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti.

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2, 7, 10, da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Fashion ID GmbH & Co. KG e la Verbraucherzentrale NRW eV in ordine all'inserimento, da parte della Fashion ID, di un plug-in social della Facebook Ireland Ltd nel proprio sito internet.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. La direttiva 95/46 è stata abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 2016, L 119, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data cui risalgono i fatti oggetto della controversia di cui al procedimento principale, a detta controversia si applica la direttiva summenzionata.

4. Il considerando 10 della direttiva 95/46 così recita:

« [C]onsiderando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto [dell'Unione]; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela [nell'Unione] ».

5. L'articolo 1 della direttiva 95/46 prevede quanto segue:

« 1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1 ».

6. L'articolo 2 della direttiva in parola così dispone:

« Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si consi-

dera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione; (...)

d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o [dell’Unione], il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o [dell’Unione]; (...)

f) “terzi”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e le persone autorizzate all’elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;

g) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell’ambito di una missione d’inchiesta specifica non sono considerate destinatari;

h) “consenso della persona interessata”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento ».

7. L’articolo 7 della direttiva summenzionata è così formulato:

« Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure (...)

f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 ».

8. Ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva, intitolato « Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata »:

« Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

— i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,

— se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,

— se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata ».

9. L'articolo 22 della direttiva 95/46 è così formulato:

« Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione ».

10. L'articolo 23 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

« 1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile ».

11. Il successivo articolo 24 prevede quanto segue:

« Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva ».

12. L'articolo 28 della medesima direttiva così dispone:

« 1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. (...)»

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare: (...)»

— del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie. (...)»

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti

e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda. (...)».

13. L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la « direttiva 2002/58 »), prevede quanto segue:

« Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva [95/46], tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio ».

14. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30), come modificata dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU 2013, L 165, pag. 1) (in prosieguo: la « direttiva 2009/22 »), stabilisce quanto segue:

« La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati negli atti dell'Unione elencati nell'allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno ».

15. L'articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:

« 1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell'articolo 3, onde:

a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione; (...) ».

16. L'articolo 7 della suddetta direttiva così dispone:

« La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato ».

17. L'articolo 80 del regolamento 2016/679 è formulato nei seguenti termini:

« 1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento ».

Diritto tedesco

18. L'articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l'« UWG ») enuncia quanto segue: « Le pratiche commerciali sleali sono illecite ».

19. L'articolo 3a dell'UWG è così formulato: « Commette un atto di concorrenza sleale chiunque violi una disposizione di legge destinata, tra l'altro, a regolamentare il comportamento sul mercato nell'interesse dei suoi operatori, quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti ».

20. L'articolo 8 dell'UWG stabilisce quanto segue: « (1) Ogni pratica commerciale illecita ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 7 può dar luogo a un'ingiunzione di cessazione e, nell'ipotesi di rischio di recidiva, a inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio sorge non appena sussista il rischio di violazione degli articoli 3 o 7. (...) (3) Legittimati ad agire ai sensi del paragrafo 1 sono: (...)

3. gli enti legittimati previa prova di iscrizione nel relativo elenco ai sensi dell'articolo 4 dell'Unterlassungsklagegesetz [(legge in materia di azione inibitoria)] o nell'elenco della Commissione europea di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [2009/22]; (...) ».

21. L'articolo 2 della legge in materia di azione inibitoria prevede quanto segue:

« (1) Chiunque violi disposizioni volte a tutelare i consumatori (legge sulla tutela dei consumatori), con modalità diverse dall'applicazione o dalla raccomandazione di condizioni generali, può essere soggetto a

un'ingiunzione di cessazione e a inibitoria nell'interesse della tutela dei consumatori. (...)

(2) Ai fini della presente disposizione, per leggi sulla tutela dei consumatori, si intendono in particolare: (...)

11. le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità

a) della raccolta dei dati personali di un consumatore da parte di un'impresa oppure

b) del trattamento o dell'utilizzo di dati personali di un consumatore raccolti da un'impresa, qualora i dati siano raccolti, trattati o utilizzati per fini pubblicitari, per ricerche di mercato e sondaggi, gestione di un'agenzia di informazioni, realizzazione di profili personali o profili utente, qualsiasi altro commercio di dati o per scopi commerciali analoghi ».

22. L'articolo 12, paragrafo 1, del Telemediengesetz (legge sui media elettronici; in prosieguo: il « TMG ») è così formulato:

« Il fornitore di servizi può raccogliere e utilizzare dati personali ai fini della messa a disposizione di servizi di telecomunicazione solo nella misura consentita dalla presente legge o da altra norma espressamente riguardante i servizi di telecomunicazione, oppure qualora l'utente vi abbia prestato consenso ».

23. L'articolo 13, paragrafo 1, del TMG così recita:

« Il fornitore di servizi è tenuto, all'inizio della sessione, ad informare l'utente in forma generalmente comprensibile in merito alla tipologia, alla portata e agli obiettivi della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali nonché del trattamento dei suoi dati in Stati non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva [95/46], salvo che una tale informativa abbia già avuto luogo. In caso di procedura automatizzata che consenta una successiva identificazione dell'utente e predisponga una raccolta o un utilizzo di dati personali, l'utente deve essere informato all'inizio della procedura. L'utente deve poter aver accesso in ogni momento al contenuto dell'informativa ».

24. L'articolo 15, paragrafo 1, del TMG prevede quanto segue:

« Il fornitore di servizi può raccogliere e utilizzare i dati personali di un utente solo nella misura in cui ciò sia necessario per rendere possibile la fruizione di servizi di telecomunicazione e per fatturarla (dati di utenza). Costituiscono dati di utenza, in particolare:

1. gli elementi per l'identificazione dell'utente,

2. le informazioni su inizio e termine, nonché sulla durata della rispettiva fruizione e

3. le indicazioni sui servizi di telecomunicazione fruiti dall'utente ».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25. La Fashion ID, impresa di abbigliamento di moda online, ha inserito nel proprio sito Internet il plug-in social « Mi piace » del social network Facebook (in prosieguo: il « pulsante “Mi piace” di Facebook »).

26. Dalla decisione di rinvio risulta che una caratteristica precipua di Internet è quella di consentire al browser del visitatore di un sito Internet di presentare contenuti di diverse fonti. Così, a titolo di esempio, in un sito Internet si può creare il collegamento a foto, video, attualità, nonché al pulsante « Mi piace » di Facebook oggetto della presente fattispecie, contenuti questi che saranno presenti su tale sito. Se il gestore di un sito Internet desidera inserire tali contenuti esterni, include in detto sito un collegamento al contenuto esterno. Quando il browser del visitatore del medesimo sito apre tale collegamento, esso richiama il contenuto esterno e lo inserisce, nella posizione desiderata, nella presentazione del sito. A tal fine, il browser comunica al server del fornitore esterno l'indirizzo IP del computer di detto visitatore, nonché i dati tecnici del browser, affinché il server possa stabilire in quale formato il contenuto debba essere inviato a tale indirizzo. Il browser trasmette inoltre informazioni sul contenuto richiesto. Il gestore di un sito Internet che propone un contenuto esterno inserendolo in tale sito non può verificare i dati che il browser trasmette e nemmeno l'impiego che ne fa il fornitore esterno, in particolare, se decida di archiviarli e di utilizzarli.

27. Per quanto riguarda, in particolare, il pulsante « Mi piace » di Facebook, dalla decisione di rinvio sembra emergere che, quando un visitatore consulta il sito Internet della Fashion ID, taluni dati personali di tale visitatore, a motivo del fatto che su tale sito è presente detto pulsante, sono trasmessi alla Facebook Ireland. Risulta che tale trasmissione avviene senza che il suddetto visitatore ne sia consapevole e indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto al social network Facebook o che abbia cliccato sul pulsante « Mi piace » di Facebook.

28. La Verbraucherzentrale NRW, associazione di pubblica utilità per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta alla Fashion ID di aver trasmesso alla Facebook Ireland dati personali appartenenti ai visitatori del suo sito Internet, da un lato, senza il consenso di questi ultimi e, dall'altro, in violazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

29. La Verbraucherzentrale NRW ha proposto un'azione inibitoria dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) nei confronti della Fashion ID affinché quest'ultima mettesse fine a tale pratica.

30. Con decisione del 9 marzo 2016 il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha parzialmente accolto le domande della Verbraucherzentrale NRW, dopo aver riconosciuto a quest'ultima la legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG.

31. La Fashion ID ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), giudice del rinvio. La Facebook Ireland è inter-

venuta, in sede di appello, a sostegno della Fashion ID. Dal canto suo, la Verbraucherzentrale NRW ha proposto appello incidentale diretto a estendere la condanna della Fashion ID pronunciata in primo grado.

32. Dinanzi al giudice del rinvio, la Fashion ID sostiene che la decisione del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) non è conforme alla direttiva 95/46.

33. Da un lato, la Fashion ID sostiene che gli articoli da 22 a 24 di detta direttiva prevedono mezzi di ricorso unicamente a favore delle persone interessate dal trattamento dei dati personali e delle autorità di controllo competenti. Di conseguenza, l'azione giudiziaria proposta dalla Verbraucherzentrale NRW sarebbe irricevibile in quanto tale associazione non è legittimata ad agire in giudizio nell'ambito della direttiva 95/46.

34. D'altro lato, la Fashion ID ritiene che il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) abbia erroneamente dichiarato che essa era responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, dal momento che la stessa non ha alcuna influenza sui dati trasmessi dal browser del visitatore del suo sito Internet né sulla questione se e, eventualmente, in che modo la Facebook Ireland li utilizzerà.

35. Il giudice del rinvio, innanzitutto, nutre dubbi quanto alla questione se la direttiva 95/46 autorizzi associazioni di pubblica utilità ad agire in giudizio al fine di difendere gli interessi dei soggetti lesi. Esso è del parere che l'articolo 24 di tale direttiva non impedisca alle associazioni di agire in giudizio, in quanto, ai sensi di tale articolo, gli Stati membri adottano le « misure appropriate » per garantire la piena applicazione della succitata direttiva. Il giudice del rinvio ritiene infatti che una normativa nazionale che consente alle associazioni di intentare azioni giudiziarie nell'interesse dei consumatori possa costituire una siffatta misura appropriata.

36. Detto giudice rileva, a tal riguardo, che l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento 2016/679, che ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46, autorizza espressamente l'azione giudiziaria di una tale associazione, il che deporrebbe nel senso di una conferma che quest'ultima direttiva non ostava ad una siffatta azione.

37. Esso si chiede peraltro se il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, che inserisce in tale sito un plug-in social che consente la raccolta di dati personali, possa essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, sebbene quest'ultimo non abbia alcuna influenza sul trattamento dei dati trasmessi al fornitore di detto plug-in. Il giudice del rinvio rinvia a tal proposito alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein* (C-210/16, EU:C:2018:388), ver-tente su una questione analoga.

38. In subordine, nel caso in cui la Fashion ID non debba essere considerata responsabile del trattamento, il giudice del rinvio si chiede se tale direttiva disciplini esaustivamente detta nozione, nel senso che essa osta a una normativa nazionale che preveda la responsabilità civile per fatto di un terzo in caso di violazione dei diritti alla protezione dei dati. Il giudice del rinvio afferma infatti che sarebbe possibile considerare la responsabilità della Fashion ID su tale base del diritto nazionale, in quanto « perturbatore » (« Störer »).

39. Se la Fashion ID dovesse essere considerata responsabile del trattamento o rispondesse, perlomeno, in quanto « perturbatore », di eventuali violazioni arrecate dalla Facebook Ireland alla protezione dei dati, il giudice del rinvio si chiede se il trattamento dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale sia lecito e se l'obbligo di informare la persona interessata in forza dell'articolo 10 della direttiva 95/46 gravasse sulla Fashion ID o sulla Facebook Ireland.

40. Pertanto, da un lato, tenuto conto delle condizioni di liceità del trattamento dei dati, quali previste all'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorra prendere in considerazione l'interesse legittimo del gestore del sito Internet o quello del fornitore del plug-in social.

41. Dall'altro lato, detto giudice si chiede a chi incombono gli obblighi di ottenere il consenso e di informare le persone interessate dal trattamento dei dati personali in una situazione come quella oggetto del procedimento principale. Il giudice del rinvio ritiene che la questione dell'individuazione del soggetto cui incombe l'obbligo di informare le persone interessate, quale previsto all'articolo 10 della direttiva 95/46, presenti un'importanza particolare, in quanto qualsiasi inserimento di contenuti esterni su un sito Internet dà luogo, in linea di principio, a un trattamento di dati personali, la cui portata e finalità sono tuttavia conosciute da colui che effettua l'inserimento di tali contenuti, ossia il gestore del sito Internet in questione. Quest'ultimo non sarebbe in grado, pertanto, di fornire l'informazione dovuta, nella misura in cui fosse tenuto a farlo, con la conseguenza che far gravare su tale gestore l'obbligo di informare la persona interessata implicherebbe, di fatto, un divieto di inserimento di contenuti esterni.

42. Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la normativa di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva [95/46] osti a una disciplina nazionale che, accanto ai poteri di intervento delle autorità di protezione dei dati e ai mezzi di ricorso riconosciuti all'interessato, riconosca ad associazioni senza scopo di lucro che si occupino della tutela degli interessi dei consumatori la facoltà di agire, in caso di violazione, nei confronti dell'autore della medesima.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2) Se, in un caso come quello in esame, in cui un soggetto inserisca nella propria pagina Internet un codice di programma in forza del quale il browser dell'utente richiami contenuti di un terzo trasferendo in tal modo dati personali a terzi, il soggetto autore dell'inserimento sia il "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46], qualora egli non sia in grado di incidere su detta operazione di trattamento dei dati.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che disciplini la responsabilità in termini esaustivi, ostando alla proposizione di un'azione civile nei confronti di un terzo che, pur non essendo il "responsabile del trattamento", abbia dato origine all'operazione di trattamento dei dati senza peraltro incidervi.

4) In un caso come quello in esame, quale sia l'"interesse legittimo" che deve essere tenuto in considerazione nel temperamento da effettuare a norma dell'articolo 7, lettera f), della direttiva [95/46]. Se si tratti dell'interesse all'inserimento di contenuti di terzi o dell'interesse del terzo.

5) Quale sia il soggetto cui debba essere espresso, in un caso come quello in esame, il consenso richiesto agli articoli 7, lettera a), e 2, lettera h), della direttiva [95/46].

6) Se l'obbligo di informazione di cui all'articolo 10 della direttiva [95/46] riguardi, in una situazione come quella in esame, anche il gestore di una pagina Internet che abbia inserito il contenuto di un terzo dando così luogo al trattamento di dati personali da parte dei terzi ».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

43. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

44. In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 22 della direttiva 95/46, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.

45. L'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 95/46 prevede che un'autorità di controllo, incaricata, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, di sorvegliare, nel territorio dello Stato membro interessato, l'applicazione delle disposizioni di attuazione di quest'ultima, adottate dal medesimo Stato, dispone in particolare del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle dispo-

sizioni nazionali di attuazione della summenzionata direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

46. Quanto all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, esso prevede che un'associazione che rappresenti una persona interessata, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di detta direttiva, possa presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali.

47. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva in parola impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere — né li autorizza espressamente a prevedere — nel loro diritto nazionale, la possibilità per un'associazione di rappresentare in giudizio una tale persona o di promuovere di propria iniziativa un'azione giudiziaria contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

48. Non ne consegue, tuttavia, che la direttiva 95/46 osta a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una siffatta lesione.

49. Infatti, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri sono obbligati, nell'attuare una direttiva, a garantirne la piena efficacia, pur disponendo di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantirne l'attuazione. Tale libertà nulla toglie all'obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente all'obiettivo che essa persegue (sentenze del 6 ottobre 2010, *Base e a.*, C-389/08, EU:C:2010:584, punti 24 e 25, nonché del 22 febbraio 2018, *Porras Guisado*, C-103/16, EU:C:2018:99, punto 57).

50. A tale riguardo, occorre ricordare che uno degli obiettivi sottesi alla direttiva 95/46 è quello di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali (v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 53, nonché del 27 settembre 2017, *Puškár*, C-73/16, EU:C:2017:725, punto 38). Il suo considerando 10 precisa che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili in materia non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nell'Unione (sentenze del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 95; del 16 dicembre 2008, *Huber*, C-524/06, EU:C:2008:724, punto 50, e del 24 novembre 2011, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito*, C-468/10 e C-469/10, EU:C:2011:777, punto 28).

51. Orbene, il fatto che uno Stato membro preveda nella propria

normativa nazionale la possibilità per un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori di promuovere un'azione giudiziaria contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali non è assolutamente tale da nuocere agli obiettivi della stessa ma contribuisce, al contrario, alla realizzazione di detti obiettivi.

52. La Fashion ID e la Facebook Ireland sostengono tuttavia che, dal momento che la direttiva 95/46 ha operato un'armonizzazione completa delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati, ogni azione giudiziaria non espressamente prevista da quest'ultima sarebbe esclusa. Orbene, gli articoli 22, 23 e 28 della direttiva 95/46 si limiterebbero a prevedere l'azione delle persone interessate e quella delle autorità di controllo della protezione dei dati.

53. Tale argomento non può tuttavia essere accolto

54. È vero che la direttiva 95/46 conduce ad un'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla protezione dei dati personali che, in linea di principio, è completa (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2011, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito*, C-468/10 e C-469/10, EU:C:2011:777, punto 29, e del 7 novembre 2013, *IPI*, C-473/12, EU:C:2013:715, punto 31).

55. La Corte ha infatti dichiarato che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito, e che gli Stati membri non possono né aggiungere a tale articoli nuovi principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati personali né prevedere requisiti supplementari che vengano a modificare la portata di uno dei sei principi previsti da detto articolo (sentenze del 24 novembre 2011, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito*, C-468/10 e C-469/10, EU:C:2011:777, punti 30 e 32, nonché del 19 ottobre 2016, *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, punto 57).

56. La Corte, tuttavia, ha altresì precisato che la direttiva 95/46 contiene norme relativamente generali, visto che deve applicarsi a un gran numero di situazioni molto diverse. Tali norme sono caratterizzate da una certa elasticità e lasciano in numerosi casi agli Stati membri il compito di decidere dei dettagli o di scegliere tra più opzioni, di modo che gli Stati membri dispongono sotto molti aspetti di un margine di manovra al fine di trasporre la suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, EU:C:2003:596, punti 83, 84 e 97, nonché del 24 novembre 2011, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito*, C-468/10 e C-469/10, EU:C:2011:777, punto 35).

57. Ciò vale per gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46, i quali, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, sono redatti in termini generali e non operano un'armonizzazione esaustiva delle disposizioni nazionali relative ai ricorsi giurisdizionali che

possono essere proposti nei confronti del presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2017, I, C-195/16, EU:C:2017:815, punti 57 e 58).

58. In particolare, se è pur vero che l'articolo 22 di tale direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento di dati personali in questione, detta direttiva non contiene tuttavia alcuna disposizione che disciplini specificamente le condizioni alle quali tale ricorso può essere proposto (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, punti 54 e 55).

59. Inoltre, l'articolo 24 della direttiva 95/46 dispone che gli Stati membri adottano le « misure appropriate » per garantire la piena applicazione delle disposizioni di tale direttiva, senza definire siffatte misure. Orbene, il fatto di prevedere la possibilità per un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori di promuovere un'azione giudiziaria contro il presunto autore di una lesione alla protezione dei dati personali risulta poter costituire una misura appropriata, ai sensi di tale disposizione, la quale, come rilevato al punto 51 della presente sentenza, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di detta direttiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., a tal riguardo, sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 97).

60. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Fashion ID, il fatto che uno Stato membro preveda una siffatta possibilità nella sua normativa nazionale non risulta tale da pregiudicare l'indipendenza con cui le autorità di controllo devono esercitare le funzioni loro attribuite conformemente ai requisiti dell'articolo 28 della direttiva 95/46, in quanto tale possibilità non può incidere né sulla libertà di decisione di tali autorità di controllo, né sulla loro libertà d'azione.

61. Inoltre, se è pur vero che la direttiva 95/46 non rientra tra gli atti elencati nell'allegato I della direttiva 2009/22, ciò non toglie che, ai sensi dell'articolo 7 di quest'ultima direttiva, la stessa non ha operato un'armonizzazione esaustiva a tal riguardo.

62. Infine, il fatto che il regolamento 2016/679, che ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46 e che si applica dal 25 maggio 2018, autorizzi espressamente, all'articolo 80, paragrafo 2, gli Stati membri a consentire alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali non implica affatto che gli Stati membri non potessero conferire loro tale diritto nella vigenza della direttiva 95/46, ma conferma, al contrario, che l'interpretazione di quest'ultima accolta nella presente sentenza riflette la volontà del legislatore dell'Unione.

63. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre

rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

Sulla seconda questione

64. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, possa essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, sebbene tale gestore non abbia alcuna influenza sul trattamento dei dati così trasferiti a detto fornitore.

65. A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46 consistente nel garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'articolo 2, lettera *d*), di tale direttiva definisce in modo ampio la nozione di « responsabile del trattamento » come riferita alla persona fisica o giuridica, all'autorità pubblica, al servizio o a qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, C-210/16, EU:C:2018:388, punti 26 e 27).

66. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, l'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di « responsabile », una tutela efficace e completa delle persone interessate (sentenze del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 34, e del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 28).

67. Inoltre, dal momento che, così come prevede espressamente l'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, la nozione di « responsabile del trattamento » riguarda l'organismo che, « da solo o insieme ad altri », determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali, tale nozione non rinvia necessariamente a un organismo unico e può riguardare più soggetti che partecipano a tale trattamento, ognuno dei quali è quindi assoggettato alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 29, e del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 65).

68. La Corte ha inoltre dichiarato che può essere considerata respon-

sabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, una persona fisica o giuridica che, a scopi che le sono propri, influisca sul trattamento di dati personali e partecipi pertanto alla determinazione delle finalità e degli strumenti di tale trattamento (sentenza del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 68).

69. Peraltro, la responsabilità congiunta di vari soggetti per un medesimo trattamento, ai sensi di tale disposizione, non presuppone che ciascuno di essi abbia accesso ai dati personali di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 38, e del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 69).

70. Ciò posto, poiché l'obiettivo dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46 è quello di garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di « responsabile », una tutela efficace e completa delle persone interessate, l'esistenza di una responsabilità congiunta non implica necessariamente una responsabilità equivalente, per un medesimo trattamento di dati personali, dei diversi soggetti che vi partecipano. Al contrario, tali soggetti possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e a diversi livelli, di modo che il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 66).

71. A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che l'articolo 2, lettera *b*), della direttiva 95/46 definisce il « trattamento di dati personali » come « qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione ».

72. Da tale definizione emerge che un trattamento di dati personali può essere costituito da una o più operazioni, ciascuna delle quali riguarda una delle diverse fasi nelle quali si può articolare un trattamento di dati personali.

73. D'altro lato, dalla definizione della nozione di « responsabile del trattamento », di cui all'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, come ricordata al punto 65 della presente sentenza, discende che, quando più soggetti determinano congiuntamente le finalità e gli strumenti di un trattamento di dati personali, essi contribuiscono, in quanto responsabili, a tale trattamento.

74. Ne consegue, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, che una persona fisica o giuridica

risulta poter essere responsabile, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, insieme ad altri, soltanto delle operazioni di trattamento di dati personali di cui essa determina congiuntamente le finalità e gli strumenti. Per contro, e fatta salva un'eventuale responsabilità civile prevista dal diritto nazionale a tal riguardo, tale persona fisica o giuridica non può essere considerata responsabile, ai sensi di detta disposizione, delle operazioni anteriori o successive della catena di trattamento di cui essa non determina né le finalità né gli strumenti.

75. Nel caso di specie, fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, avendo inserito sul suo sito Internet il pulsante « Mi piace » di Facebook, la Fashion ID sembra aver offerto la possibilità alla Facebook Ireland di ottenere dati personali dei visitatori del proprio sito Internet, possibilità concretizzatasi sin dal momento della consultazione di tale sito, e ciò indipendentemente dal fatto che tali visitatori siano iscritti al social network Facebook o che abbiano cliccato sul pulsante « Mi piace » di Facebook o, ancora, che siano a conoscenza di una tale operazione.

76. Tenuto conto di tali informazioni, occorre constatare che le operazioni di trattamento di dati personali di cui la Fashion ID, congiuntamente con la Facebook Ireland, può determinare le finalità e gli strumenti sono, alla luce della definizione della nozione di « trattamento di dati personali » di cui all'articolo 2, lettera *b*), della direttiva 95/46, la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet. Per contro, alla luce di dette informazioni, risulta escluso, a prima vista, che la Fashion ID determini le finalità e gli strumenti delle successive operazioni di trattamento di dati personali, effettuate dalla Facebook Ireland dopo la loro trasmissione a quest'ultima, cosicché la Fashion ID non può essere considerata responsabile di tali operazioni, ai sensi del summenzionato articolo 2, lettera *d*).

77. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati ai fini della raccolta e della comunicazione mediante trasmissione di taluni dati personali dei visitatori del suo sito Internet, dal punto 75 della presente sentenza emerge che la Fashion ID sembra aver inserito sul suo sito Internet il pulsante « Mi piace » di Facebook messo a disposizione dei gestori di siti Internet da parte della Facebook Ireland, pur essendo consapevole del fatto che lo stesso serve da strumento di raccolta e di trasmissione di dati personali dei visitatori di tale sito, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti al social network Facebook.

78. Inserendo un siffatto plug-in social sul suo sito Internet, la Fashion ID influenza, peraltro, in modo determinante la raccolta e la trasmissione dei dati personali dei visitatori di tale sito a vantaggio del fornitore di detto plug-in, nella specie la Facebook Ireland; raccolta e trasmissione che, se detto plug-in non fosse inserito, non avrebbero luogo.

79. In tali circostanze e fatti salvi gli accertamenti al riguardo che

spetta al giudice del rinvio effettuare, si deve ritenere che la Facebook Ireland e la Fashion ID determinino congiuntamente gli strumenti all'origine delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del sito Internet della Fashion ID.

80. Quanto alle finalità delle suddette operazioni di trattamento di dati personali, sembra che l'inserimento da parte della Fashion ID del pulsante « Mi piace » di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante. È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, consistente in una siffatta maggiore pubblicità per i suoi prodotti, che la Fashion ID, inserendo un simile pulsante nel suo sito Internet, sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito, operazioni di trattamento effettuate nell'interesse economico tanto della Fashion ID quanto della Facebook Ireland, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla Fashion ID.

81. In tali circostanze, si può ritenere, fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, che la Fashion ID e la Facebook Ireland determinino, congiuntamente, le finalità delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale.

82. Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, la circostanza che il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, non abbia esso stesso accesso ai dati personali raccolti e trasmessi al fornitore del plug-in social con il quale determina, congiuntamente, gli strumenti e le finalità del trattamento dei dati personali non osta a che lo stesso possa presentare la qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46.

83. Del resto, è importante sottolineare che un sito Internet, come quello della Fashion ID, è visitato sia da persone che sono iscritte al social network Facebook e che hanno quindi un account in quest'ultimo quanto da coloro che non ne dispongono. In quest'ultimo caso, la responsabilità del gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, con riguardo al trattamento dei dati personali di tali persone, appare ancora più importante, poiché la semplice consultazione di un sito del genere, che comprende il pulsante « Mi piace » di Facebook, risulta avviare il trattamento dei loro dati personali da parte della Facebook Ireland (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 41).

84. Di conseguenza, risulta che la Fashion ID può essere considerata responsabile, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46, congiuntamente con la Facebook Ireland, delle operazioni di raccolta e di

comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet.

85. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.

Sulla terza questione

86. Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulla quarta questione

87. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, occorra prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, l'interesse legittimo perseguito da tale gestore o l'interesse legittimo perseguito dal suddetto fornitore.

88. In via preliminare, occorre rilevare che, secondo la Commissione, tale questione non è pertinente ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, in quanto non è stato ottenuto il consenso delle persone interessate, richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58.

89. A tal riguardo, occorre constatare che l'articolo 5, paragrafo 3, di quest'ultima direttiva prevede che gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46, tra l'altro, sugli scopi del trattamento.

90. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il fornitore di un

plug-in social, come la Facebook Ireland, abbia accesso, come sostiene la Commissione, a informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58, di coloro che visitano il sito Internet del gestore di tale sito.

91. In siffatte circostanze, e dato che il giudice del rinvio sembra ritenere che, nel caso di specie, i dati trasmessi alla Facebook Ireland costituiscano dati personali, ai sensi della direttiva 95/46, che peraltro non si limitano necessariamente a informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale (circostanza che lo stesso è tenuto a confermare), le considerazioni della Commissione non consentono di rimettere in discussione la rilevanza, ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, della quarta questione pregiudiziale, attinente alla natura eventualmente lecita del trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale, come ha altresì rilevato l'avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni.

92. Di conseguenza, occorre esaminare la questione relativa a quale interesse legittimo debba essere preso in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, lettera *f*), di tale direttiva al trattamento di tali dati.

93. A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, secondo le disposizioni del capo II della direttiva 95/46, intitolato « Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali », fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell'articolo 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve, in particolare, rispondere ad uno dei principi legittimanti un trattamento dati enumerati all'articolo 7 della direttiva succitata (v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 71, nonché del 1° ottobre 2015, *Bara e a.*, C-201/14, EU:C:2015:638, punto 30).

94. Ai sensi dell'articolo 7, lettera *f*), della direttiva 95/46, del quale il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, il trattamento di dati personali è legittimo se è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

95. Il suddetto articolo 7, lettera *f*), prevede dunque tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati; in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento dell'interesse legittimo e, in terzo luogo, la condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati (sentenza del 4 maggio 2017, *Rīgas satiksme*, C-13/16, EU:C:2017:336, punto 28).

96. Nei limiti in cui, alla luce della risposta fornita alla seconda questione, risulta che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il gestore di un sito Internet il quale inserisce in detto sito un plug-in social atto a consentire al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile, congiuntamente con tale fornitore, delle operazioni di trattamento dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet costituite dalla raccolta e dalla comunicazione mediante trasmissione, è necessario che ciascuno di tali responsabili persegua, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.

97. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.

Sulle questioni quinta e sesta

98. Con la quinta e la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, da un lato, se l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del succitato visitatore, il consenso di cui a tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore o da tale fornitore e, dall'altro, se l'articolo 10 della direttiva summenzionata debba essere interpretato nel senso che, in una situazione siffatta, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione grava su detto gestore.

99. Come risulta dalla risposta fornita alla seconda questione, il gestore di un sito Internet, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del succitato visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 ma tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti.

100. Risulta quindi che gli obblighi che possono incombere, conformemente alla direttiva 95/46, a tale responsabile del trattamento, quali l'obbligo di ottenere il consenso della persona interessata di cui all'articolo 2, lettera *h*), e all'articolo 7, lettera *a*), di tale direttiva, nonché l'obbligo di informazione previsto dall'articolo 10 della stessa, devono riguardare l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti.

101. Nel caso di specie, se il gestore di un sito Internet, il quale inserisce in tale sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali di detto visitatore, può essere considerato responsabile, congiuntamente con tale fornitore, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali di tale visitatore, il suo obbligo di raccogliere il consenso della persona interessata di cui all'articolo 2, lettera *h*), e all'articolo 7, lettera *a*), della direttiva 95/46, nonché il suo obbligo di informazione di cui all'articolo 10 della stessa riguardano soltanto tali operazioni. Per contro, tali obblighi non si estendono alle operazioni di trattamento dei dati personali riguardanti le altre fasi, anteriori o posteriori alle operazioni citate, inerenti, se del caso, al trattamento di dati personali in questione.

102. Per quanto riguarda il consenso di cui all'articolo 2, lettera *h*), e all'articolo 7, lettera *a*), della direttiva 95/46, risulta che quest'ultimo deve essere espresso prima della raccolta e della comunicazione mediante trasmissione dei dati della persona interessata. In tali circostanze, spetta al gestore del sito Internet, e non al fornitore del plug-in social, ottenere tale consenso, giacché è il fatto che un visitatore consulti tale sito Internet che attiva il processo di trattamento dei dati personali. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, non sarebbe conforme a una tutela efficace e tempestiva dei diritti della persona interessata il fatto che il consenso sia prestato unicamente al corresponsabile del trattamento che interviene successivamente, ossia al fornitore di detto plug-in. Il consenso che deve essere prestato al gestore riguarda tuttavia unicamente l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui detto gestore determina effettivamente le finalità e gli strumenti.

103. Lo stesso vale per quanto riguarda l'obbligo di informazione previsto all'articolo 10 della direttiva 95/46.

104. Dal tenore letterale di tale disposizione emerge che il responsabile del trattamento o il suo rappresentante deve fornire almeno le informazioni previste da tale disposizione alla persona presso la quale raccoglie i dati. Risulta quindi che tale informazione deve essere fornita dal responsabile del trattamento immediatamente, ossia al momento della raccolta dei dati (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2009, *Rijkeboer*, C-553/07, EU:C:2009:293, punto 68, e del 7 novembre 2013, *IPI*, C-473/12, EU:C:2013:715, punto 23).

105. Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di informazione previsto dall'articolo 10 della direttiva 95/46 incombe anche al gestore del sito Internet; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui detto gestore determina effettivamente le finalità e gli strumenti.

106. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l'articolo 2, lettera *h*), e l'articolo 7, lettera *a*), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti.

Sulle spese

107. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

2) Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH & Co. KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le

finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.

3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.

4) L'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti.

TRATTAMENTI MULTIPLI DI DATI PERSONALI E PARCELLIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA

1. IL CASO E LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La sentenza in epigrafe si concentra sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE rispetto al trattamento dei dati personali svolto dal gestore di una pagina web che al suo interno forniva il collegamento

al plug-in "Mi Piace" del noto social network Facebook. La presenza del collegamento all'interno del sito Internet gestito dalla Fashion ID, infatti, favoriva l'automatico trasferimento al fornitore del plug-in di alcuni dati personali dei visitatori (ad es., l'indirizzo IP e i dati tecnici del browser¹), senza che questi ultimi avessero prestato il consenso e indipendentemente dal fatto che fossero iscritti al social network o che avessero cliccato sul pulsante « Mi piace ».

¹ Cfr. il par. 26 della sentenza in commento.

Per tali motivi, un'associazione di consumatori tedesca ha promosso un'azione volta ad ottenere l'inibitoria di tali condotte: l'istanza, accolta dal giudice di merito, è divenuta poi oggetto di rinvio pregiudiziale dell'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf con riferimento alle seguenti questioni:

a) L'ammissibilità, ai sensi della direttiva 95/46, di azioni promosse da associazioni di pubblica utilità al fine di difendere gli interessi dei soggetti lesi da un trattamento illecito dei propri dati personali (prima questione pregiudiziale);

b) L'estensione della nozione di « responsabile del trattamento » ex art. 2, lett. d), dir. 95/46² al gestore di un sito Internet che ospita un plug-in social che consente la raccolta di dati personali, senza in alcun modo influenzare il trattamento dei dati poi trasmessi al fornitore del plug-in o, in caso contrario, l'applicazione della regola di responsabilità per fatto del terzo dello *Störerhaftung*³ (seconda e terza questione pregiudiziale);

c) La liceità dell'ipotesi di trattamento di cui al punto b) (quarta questione pregiudiziale) e l'allocatione sui due soggetti coinvolti nel trattamento (il gestore del sito e il fornitore del plug-in) degli obblighi di ottenimento del consenso da parte degli interessati e di informazione (quinta e sesta questione pregiudiziale).

Sub a), nel constatare l'assenza di un'espressa previsione normativa in tema di legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di categoria⁴, la Corte ha rilevato che l'obiettivo di tutela efficace del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla dir. 95/46 può essere utilmente perseguito anche attraverso l'estensione alle asso-

² Come è noto, la dir. 95/46/CE si caratterizzava per una discrasia terminologica rispetto alla nomenclatura prevista dal testo previgente del d.lgs. n. 196/2003, nonché dall'attuale disciplina europea, poiché indicava come "responsabile del trattamento" la figura soggettiva che attualmente viene pacificamente identificata come "titolare del trattamento" e, allo stesso modo, indicava come "incaricato del trattamento" l'attuale "responsabile del trattamento".

³ Lo *Störerhaftung* ha trovato una maggiore diffusione nella giurisprudenza del I Senat del *Bundesgerichtshof* all'inizio del nuovo millennio: nei casi *Internetauktion*, il BGH ha affermato la generale irresponsabilità del prestatore per gli illeciti commessi da terzi, ammettendo la possibilità di ordinare misure ingiuntive avverso i soggetti che offrono consapevolmente un contributo causale alla commissione di una violazione in astratto prevenibile, con ciò contravvenendo ad un ragionevole dovere di diligenza. Cfr. BGH, 3 novembre 2004 - VIII ZR 375/03, in *NJW*, 2005, 53 (*Internetauktion I*); BGH, 12 luglio 2007 - I ZR 18/04, in *GRUR*, 2007, 890 (*Internetauktion II*); BGH, 30 aprile 2008 - I ZR 73/05, in *NJW-RR*, 2008, 1136 (*Interne-*

tauktion III). Per una prima disamina v. S. NEUHAUS, *Sekundäre Haftung im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht*, Tübingen, 2011, p. 11 ss.; M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, in A. OHLY (a cura di), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Tübingen, 2012, p. 117 ss.; F. GIOVANNELLA, *Wireless community networks: inquadramento legislativo e questioni di responsabilità civile nel sistema italiano*, in questa *Rivista*, 2014, 6, p. 957 ss., 971 s.; S. CRABU - F. GIOVANNELLA - L. MACCARI - P. MAGUDDA, *A Transdisciplinary Gaze on Wireless Community Networks*, in *Tecnoscienza*, 6(2), 2015, pp. 113-134 e volendo G. GIANNONE CODIGLIONE, *Indiritto IP, reti wi-fi e responsabilità per illeciti commessi da terzi*, in questa *Rivista*, 2013, p. 107 ss., nonché G. ERAMO PUOTI, *Il diritto alla rimozione dalla rete Internet delle informazioni lesive della personalità in una recente pronuncia del Bundesgerichtshof*, in questa *Rivista*, 2016, p. 297 ss.

⁴ L'art. 26 della dir. 95/46 prevedeva infatti la facoltà per le associazioni rappresentative degli interessati di presentare soltanto all'autorità di controllo domande relative alla tutela dei diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali.

ciazioni per la tutela dei consumatori della facoltà di promuovere un'azione giudiziaria contro il presunto autore di una lesione del diritto alla protezione dei dati personali⁵, così come previsto dall'art. 80, par. 2 del GDPR⁶.

Seguendo tale approccio ermeneutico volto a ridisegnare la portata della direttiva 95/46 fornendone una lettura flessibile e orientata al perseguimento di un livello elevato di protezione⁷, è stato affermato che il gestore di un sito Internet che ospita un plug-in social di collegamento e trasferimento automatico di dati personali a una piattaforma terza, deve ritenersi responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 2, lett. d) della dir. 95/46, congiuntamente con il soggetto che beneficia del servizio reso dal plug-in, ma con esclusivo riferimento alle operazioni della catena di trattamento di cui abbiano stabilito insieme le finalità e gli strumenti (nel caso di specie consistenti nella raccolta e nella comunicazione mediante trasmissione dei dati)⁸.

Secondo il ragionamento della Corte, Fashion ID e Facebook avrebbero determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento per i seguenti motivi:

1) Fashion ID avrebbe consapevolmente inserito il plug-in "Mi Piace" di Facebook, creando un nuovo canale di raccolta e trasmissione dei dati personali dei visitatori del sito a vantaggio di quest'ultimo (determinazione degli *strumenti*);

2) il beneficio in termini di raccolta delle informazioni personali di tutti i visitatori della pagina web da parte di Facebook troverebbe un "corrispettivo" nella visibilità commerciale riservata dal noto social media alle inserzioni pubblicitarie di Fashion ID sui profili degli utenti registrati che avevano espresso il loro gradimento attraverso la funzione "Mi Piace" del plug-in⁹ (determinazione congiunta delle *finalità*).

In virtù della "responsabilità congiunta" del trattamento dei dati effettuato grazie all'inserimento del plug-in¹⁰, è stato stabilito che en-

⁵ Cfr. i parr. 50 s. e 59 della sentenza.

⁶ Secondo cui « Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento ».

⁷ Così il par. 56 della sentenza.

⁸ Cfr. parr. 73 e 85 della sentenza. La Corte fa comunque salva gli eventuali profili di responsabilità civile di tali soggetti rispetto agli eventuali pregiudizi connessi alle altre fasi del trattamento, anteriori o successive, di cui non abbiano determinato né le finalità né gli strumenti (par. 74).

⁹ Par. 80: « Quanto alle finalità delle suddette operazioni di trattamento di dati personali, sembra che l'inserimento da parte

della Fashion ID del pulsante « Mi piace » di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante. È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, consistente in una siffatta maggiore pubblicità per i suoi prodotti, che la Fashion ID, inserendo un simile pulsante nel suo sito Internet, sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito, operazioni di trattamento effettuate nell'interesse economico tanto della Fashion ID quanto della Facebook Ireland, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla Fashion ID ».

¹⁰ Par. 85: « Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che

trambi i soggetti responsabili risponderebbero dell'eventuale violazione delle regole sulla liceità del trattamento per il perseguimento di un interesse legittimo (art. 7, lett. *f*), dir. 95/46), nonché delle regole in materia di consenso e informazione dell'interessato, seppur in misura diversa. Per il gestore della pagina Internet, infatti, tali obblighi si limiterebbero all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento di cui ha determinato effettivamente le finalità e gli strumenti, nel caso di specie individuabili nel trattamento dei dati connesso all'accesso da parte dell'utente alla pagina web (e sincronicamente al plug-in) ¹¹.

2. LA “RESPONSABILITÀ CONGIUNTA” NEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.

La decisione della Corte di giustizia, seppur concentrandosi sulla portata di una direttiva ormai abrogata, si proietta nell'attuale dimensione normativa poiché legge tali disposizioni anche alla luce dei principi generali in materia di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento UE n. 679/2016 (d'ora in poi, GDPR), con ciò aprendo scenari interpretativi degni di riflessione.

Dopo aver stabilito la legittimazione attiva anche delle associazioni dei consumatori ai fini della promozione di azioni giudiziarie avverso presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, così ribadendo quanto implicitamente affermato nella causa *Schrems II* ¹², la Corte si sofferma sulla portata della nozione di “responsabile del trattamento” prevista dalla direttiva 95/46/CE.

il gestore di un sito Internet, come la *Fashion ID*, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi ».

¹¹ Cfr. il par. 101 della sentenza, per cui « Nel caso di specie, se il gestore di un sito Internet, il quale inserisce in tale sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali di detto visitatore, può essere considerato responsabile, congiuntamente con tale fornitore, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali di tale visitatore, il suo obbligo di raccogliere il consenso della

persona interessata di cui all'articolo 2, lettera *h*), e all'articolo 7, lettera *a*), della direttiva 95/46, nonché il suo obbligo di informazione di cui all'articolo 10 della stessa riguardano soltanto tali operazioni. Per contro, tali obblighi non si estendono alle operazioni di trattamento dei dati personali riguardanti le altre fasi, anteriori o posteriori alle operazioni citate, inerenti, se del caso, al trattamento di dati personali in questione ».

¹² CGUE, 25 gennaio 2018, causa C-498/16, *Schrems c. Facebook Ireland Ltd*, in questa *Rivista*, 2018, p. 136 ss., parr. 39-41: « (...) dato che la nozione di « consumatore » si definisce per opposizione a quella di operatore economico (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36) e che essa prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone (sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punto 21), né le competenze che l'interessato possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utiliz-

Il ragionamento della sentenza si fonda sul tenore letterale dell'art. 2, lett. d), dir. 95/46, che nell'apprestare la nozione di "responsabile del trattamento", si riferisce alla persona fisica o giuridica, all'autorità pubblica o a un altro organismo che, « *da solo o insieme ad altri* », determina le finalità e gli strumenti del trattamento.

Inoltre, richiamando l'ampia definizione di "trattamento dei dati personali" di cui all'art. 2, lett. b) dir. 95/46, la Corte rileva come l'ipotesi di "responsabilità congiunta" di vari soggetti in un medesimo trattamento non debba necessariamente comportare l'accesso a tali dati. Sotto il profilo tecnico, infatti, la messa a disposizione da parte di Fashion ID del plug-in di Facebook non configurerebbe un'unica operazione di raccolta dei dati: gli strumenti utilizzati per l'eventuale raccolta da parte del gestore del sito sarebbero diversi (ad es. i cookies della pagina), per cui, in sostanza, l'inserimento del plug-in aprirebbe una "finestra" di raccolta della medesima base di dati (relativi ai fruitori della pagina web) che concorrerebbe a generare benefici di carattere economico per entrambi i soggetti coinvolti.

Seguendo tale ragionamento, è stato infatti stabilito che Fashion ID e Facebook sono "responsabili congiunti" del trattamento dei dati atteso che, da un lato, essi determinerebbero le *finalità* relative alla fase di raccolta e comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del sito Internet e, dall'altro, tali operazioni verrebbero attuate attraverso l'utilizzo dello *strumento* rappresentato dal plug-in inserito e reso disponibile consapevolmente dal gestore di tale sito.

Gli elementi del concorso, sul piano soggettivo e oggettivo, nella determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento è stato oggetto nel 2018 di due diverse decisioni della Grande sezione, menzionate in motivazione e in qualche modo ispiratrici della sentenza in commento.

Nella causa *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*¹³, la Grande sezione ha analizzato il rapporto tra il gestore di una *fanpage* di un ente di formazione e la piattaforma ospitante tale account (anche in questo caso, il social network Facebook), rispetto all'informazione dei visitatori della pagina sulle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati personali mediante cookie effettuate da Facebook. Analogamente al caso in esame, la "responsabilità congiunta" è stata stabilita in virtù della sussistenza di un rapporto di tipo para-contraattuale tra il gestore dell'account e il prestatore del servizio social¹⁴, atteso che la raccolta tramite cookies di

zatori di tali servizi lo privano della qualità di « consumatore » ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 44/2001. Un'interpretazione della nozione di « consumatore » che escludesse tali attività si risolverebbe, infatti, nell'impedire una tutela effettiva dei diritti di cui i consumatori dispongono nei confronti delle loro controparti professionali, compresi quelli relativi alla protezione dei loro dati personali. Un'interpretazione siffatta sarebbe in contrasto con l'obiettivo enunciato dall'articolo 169, paragrafo 1, TFUE di promuovere il loro diritto all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. (...) l'articolo 15 del regolamento

n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di « consumatore » ai sensi di tale articolo allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti ».

¹³ CGUE, grande sez., 5 giugno 2018, causa C-210/16, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, in questa *Rivista*, 2018, p. 461 (m), con nota di G. DE GREGORIO e in *Foro it.*, 2018, IV, c. 361, con nota di richiami di R. PARDOLESI - S. BONAVITA.

¹⁴ *Ibidem*, par. 35: « Orbene, il mero

informazioni sui visitatori (registrati e non alla piattaforma social)¹⁵ avrebbe favorito, da una parte, il miglioramento del servizio di *advertising* di Facebook, e, dall'altra, l'accesso a un insieme di statistiche utili al gestore ai fini della promozione della propria attività (c.d. *insights*)¹⁶.

In *Jehovan todistajat*¹⁷, l'attenzione si è focalizzata invece sul trattamento non automatizzato svolto dai predicatori porta a porta della comunità dei Testimoni di Geova attraverso la raccolta dei dati, anche di carattere personale (nome, indirizzo, credo religioso, situazione familiare), dei soggetti contattati. Anche in questa ipotesi, la Grande sezione ha ravvisato un rapporto qualificato tra la comunità dei Testimoni di Geova e i singoli predicatori porta a porta: se la prima organizzerebbe, coordinerebbe e promuoverebbe la raccolta dei dati personali delle persone contattate, i secondi effettuerebbero materialmente la raccolta di tali dati come promemoria, sulla base di una ripartizione per area geografica, al fine di agevolare l'organizzazione di visite successive o ancora per elaborare elenchi — gestiti dalle congregazioni della comunità — delle persone che non desiderano più ricevere visite¹⁸.

L'esercizio di un'influenza da parte della comunità dei Testimoni di Geova su tali attività di trattamento dei singoli predicatori, unitamente al perseguimento della finalità comune di diffusione di un credo religioso, comporterebbe pertanto la sussistenza di una "responsabilità con-

fatto di utilizzare un social network quale Facebook non rende un utilizzatore di Facebook corresponsabile di un trattamento di dati personali effettuato da tale network; occorre, invece, rilevare che l'amministratore di una fanpage presente su Facebook, mediante la creazione di una siffatta pagina, offre a Facebook la possibilità di posizionare cookie sul computer o su qualsiasi altro dispositivo della persona che ha visitato la sua fanpage, indipendentemente dal fatto che tale persona possieda o meno un profilo Facebook ».

¹⁵ *Ibidem*, par. 41: « Inoltre, è importante sottolineare che le fanpage presenti su Facebook possono essere visitate anche da persone che non sono utilizzatori di Facebook e che quindi non dispongono di un account utente su tale social network. In tal caso, la responsabilità dell'amministratore della fanpage relativamente al trattamento dei dati personali di tali persone appare ancor più importante, poiché la mera consultazione della fanpage da parte di visitatori fa scattare automaticamente il trattamento dei loro dati personali ».

¹⁶ *Ibidem*, par. 34 e 36: « Tali trattamenti di dati personali mirano segnatamente, da un lato, a consentire a Facebook di migliorare il proprio sistema di pubblicità che esso diffonde attraverso il suo network e, dall'altro, a consentire all'amministratore della fanpage di ottenere statistiche stabilite da Facebook a partire dalle visite

di tale pagina, a fini di gestione della promozione della propria attività, consentendogli di conoscere, ad esempio, il profilo dei visitatori che apprezzano la sua fanpage o che utilizzano le sue applicazioni, affinché esso possa proporre loro un contenuto più pertinente e sviluppare funzionalità che possano interessarli in maggior misura. (...) In tale contesto, dalle indicazioni presentate alla Corte emerge che la creazione di una fanpage su Facebook implica da parte del suo amministratore un'azione d'impostazione dei parametri in base, segnatamente, al suo pubblico destinatario nonché agli obiettivi di gestione o di promozione delle sue attività, che influisce sul trattamento di dati personali ai fini della creazione di statistiche stabilite a partire dalle visite della fanpage. Tale amministratore può, tramite filtri messi a disposizione da Facebook, definire i criteri a partire dai quali si devono stabilire tali statistiche e designare perfino le categorie di persone i cui dati personali saranno oggetto di utilizzo da parte di Facebook. Di conseguenza, l'amministratore di una fanpage presente su Facebook contribuisce al trattamento dei dati personali dei visitatori della sua pagina ».

¹⁷ CGUE, grande sez., 10 luglio 2018, causa C-25/17, *Jehovan todistajat*, in questa *Rivista*, 2018, p. 737 ss., con nota di G. LUSARDI e in *Nuova giur. civ.*, 2019, p. 325 ss., con nota di V. D'ANTONIO.

¹⁸ *Ibidem*, par. 59.

giunta”¹⁹ nel trattamento dei dati dei soggetti contattati, diversamente graduata rispetto all’apporto contributivo fornito dai due soggetti nello svolgimento di tali operazioni²⁰.

L’interpretazione uniforme della nozione di “responsabile del trattamento” promossa dalla Corte di giustizia nelle tre sentenze richiamate ha il pregio di garantire agli interessati — in una prospettiva di maggiore responsabilizzazione delle attività svolte dai titolari — una tutela minima in relazione a tutte quelle tipologie di trattamento “multiplo” dei dati personali, in cui le medesime informazioni si trovano a essere raccolte e/o trattate sincronicamente da soggetti diversi dal titolare “effettivo”, inteso come il soggetto che svolge il trattamento “principale” (ad es.: il gestore del sito o, ancora, della *fanpage*; i predicatori della comunità religiosa).

La diffusione di servizi della società dell’informazione che aggregano più funzionalità, offerte sovente da soggetti differenti — e, più in generale, il riferimento ad ogni attività umana che comporti uno sfruttamento “collaborativo” di informazioni, anche di carattere personale — pongono pertanto la centrale questione dell’effettività delle regole in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi, in un contesto plurisoggettivo e sempre più sottoposto all’effetto tecnico-giuridico di omologazione connesso alla circolazione dell’informazione digitale.

3. L’ART. 26 DEL GDPR TRA CORRESPONSABILITÀ E CONTITOLARITÀ.

Isolati i caratteri essenziali della nozione di “responsabilità congiunta” coniata dalla Corte di giustizia, pare opportuno leggerne i contorni nella prospettiva di applicazione della disciplina vigente e, in particolare, delle regole in materia di “contitolarità del trattamento” apprestata dall’art. 26 del GDPR, atteso l’espresso (e per nulla pacifico) accostamento effettuato dall’Avvocato Generale Bobek nelle conclusioni della causa C-40/17²¹.

Le tre sentenze richiamate si caratterizzano infatti per l’individuazione di quattro caratteristiche di tale fattispecie “ibrida” di responsabilità (o

¹⁹ *Ibidem*, par. 75: « Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni terza e quarta, dichiarando che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti ».

²⁰ *Ibidem*, par. 66: « L’obiettivo di tale disposizione è di garantire, mediante un’ampia definizione della nozione di « responsabile », una tutela efficace e completa delle persone interessate, pertanto l’esistenza di

una responsabilità congiunta non implica necessariamente una responsabilità equivalente, per un medesimo trattamento di dati personali, dei diversi soggetti che vi partecipano. Al contrario, tali soggetti possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e a diversi livelli, di modo che il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie ».

²¹ Conclusioni dell’Avvocato Generale Bobek, caso C-40/17, in *Racc. dig.*, 2019, parr. 84-88, 96: « Pertanto, a questo punto, la mancanza di chiarezza concettuale a monte (chi è il responsabile del trattamento e riguardo a cosa esattamente) che può portare, in taluni casi, alla mancanza di chiarezza a valle (quale obbligo incombe a chi) rende realmente impossibile il rispetto della normativa vigente da parte di un potenziale corresponsabile del trattamento. Si potrebbe certamente suggerire che, per l’esatta attribuzione della responsabilità fra i (cor)re-

meglio di titolarità) del trattamento, tra di esse correlate: a) la presenza di soggetti “altri” che, insieme al titolare, determinino le finalità e gli strumenti di un trattamento dei dati personali, attesa b) l’influenza o la partecipazione di tali soggetti nell’attività di trattamento (da intendere come rapporto qualificato, sovente *lato sensu* sinallagmatico, connesso allo sfruttamento dei dati); c) la “sintesi”, in un singolo trattamento, di una o più operazioni o fasi e d) la partecipazione anche minima a una di tali fasi, anche in assenza di accesso ai dati personali trattati, da cui la correlata responsabilità parziaria dei soggetti coinvolti.

L’art. 26 del GDPR²², il cui contenuto era in parte già contemplato dall’art. 24 della proposta di regolamento pubblicata nel 2012²³, amplia il richiamo apprestato dall’art. 2, lett. d), dir. 95/46/CE, stabilendo che

sponsabili (potenzialmente alquanto numerosi), si dovrebbero stipulare contratti. Questi ultimi non solo stabilirebbero l’attribuzione della responsabilità, ma identificerebbero altresì la parte che dovrebbe adempiere ciascun obbligo previsto dalla direttiva, compresi gli obblighi che possono essere fisicamente assunti da un’unica parte. Ritengo tale proposta estremamente problematica. In primo luogo, essa è completamente irrealistica, tenuto conto della fitta rete di contratti formali e standard che dovrebbero essere sottoscritti da ogni genere di parte, compresi, molto probabilmente, vari comuni utenti. In secondo luogo, l’applicazione di una valida normativa, e l’attribuzione della responsabilità che essa prevede sarebbero subordinati ad accordi privati, ai quali i terzi che intendano far rispettare i propri diritti non potrebbero avere accesso. In terzo luogo, forse anticipando in parte alcune di tali questioni, il RGPD sembra istituire un nuovo regime di responsabilità congiunta all’articolo 26. È certamente vero che il RGPD non era applicabile *ratione temporis* alle cause discusse nella presente sezione o alla causa in esame. Tuttavia, fatta salva l’esistenza di una deroga specifica o sistematica nella nuova normativa riguardo alle definizioni pertinenti, ipotesi che non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto l’articolo 4 del RGPD mantiene in generale gli stessi termini chiave dell’articolo 2 della direttiva 95/46 (pur aggiungendo numerosi altri termini), sarebbe alquanto sorprendente se l’interpretazione di tali nozioni fondamentali, compresa la nozione di responsabile del trattamento, di trattamento, o di dati personali, dovesse discostarsi in modo significativo (senza una giustificazione particolarmente valida) dalla giurisprudenza esistente. Infatti, se così fosse, ciò che sembra essere un regime di responsabilità congiunta per contitolari del trattamento, introdotto nell’articolo 26, paragrafo 3, del RGPD potrebbe trasformarsi in una bella sfida. Da un lato, l’articolo 26, paragrafo 1, del RGPD consente ai contitolari del trattamento di “determina[re] (...) le rispettive responsabilità in merito al-

l’osservanza degli obblighi”. D’altro lato, tuttavia, l’articolo 26, paragrafo 3, del RGPD chiarisce che l’“interessato può esercitare i propri diritti” “nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento », indipendentemente da un siffatto accordo. Qualsiasi contitolare può essere quindi ritenuto responsabile del trattamento dei dati in questione”. (...) In considerazione del sistema di responsabilità congiunta recentemente introdotto nell’articolo 26 del RGPD, potrebbe essere difficile prevedere come la corresponsabilità possa comportare, per quanto riguarda lo stesso risultato in termini di trattamento di dati personali potenzialmente (il)lecito, una responsabilità non equivalente. Ciò, in particolare, alla luce dell’articolo 26, paragrafo 3, del RGPD, che sembra orientarsi verso la responsabilità in solido ».

²² Sul punto v. G.M. RICCIO, *Data protection officer e altre figure*, in S. SICA - V. D’ANTONIO - G.M. RICCIO, *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016, pp. 33-54; M.L. SALVATI - G. SCORZA, *sub art. 26, reg. UE n. 679/2016*, in G.M. RICCIO - G. SCORZA - E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018, pp. 258-261; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, in V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2018, pp. 7550-753; L. GRECO, *I ruoli: titolare e responsabile*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 267 ss.; E. PELINO, *I soggetti del trattamento*, in E. BOLOGNINI - L. PELINO - C. BISTOLFI (a cura di), *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016, p. 148 ss.; A. D’OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, Milano, 2019, pp. 157-160.

²³ L’articolo, rubricato “corresponsabilità del trattamento”, stabiliva che « Se il

quando « due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento », da cui l'obbligo di determinare « in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento ²⁴, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati ».

I paragrafi 2 e 3 della menzionata norma puntualizzano poi come l'accordo tra contitolari debba riflettere « adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato » e, indipendentemente da tale accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

L'art. 26 del GDPR prevede pertanto che i contitolari che determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, debbano disciplinare per via contrattuale la ripartizione delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal GDPR, conformemente ai ruoli svolti nelle operazioni di trattamento e con particolare riferimento alla figura dell'interessato, il quale potrà comunque esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i contitolari.

Un fondamentale tema di riflessione in prospettiva evolutiva emerge pertanto dall'imposizione di un obbligo di regolamentazione per via contrattuale dei rapporti tra contitolari, che incide potenzialmente sulla portata interpretativa della nozione di “contitolare” con riferimento alla necessità di una determinazione congiunta di finalità e mezzi del trattamento.

I giudici del Lussemburgo individuano i caratteri della compartecipazione nel perseguimento delle *finalità* di un titolare del trattamento, nell'attività di soggetti che in qualche modo contribuiscono in modo consapevole alle operazioni di raccolta e sfruttamento di informazioni personali svolte da terzi, al contempo godendo di un vantaggio ad esse connesso (ad es.: il posizionamento di banner pubblicitari derivanti dalla profilazione del visitatore del sito web; le statistiche sulla produttività della *fanpage*). Specularmente, con riferimento alla determinazione dei *mezzi*, le sentenze della Corte di giustizia reputano sufficiente la messa a disposizione di uno strumento tecnico predeterminato e gestito da un terzo (il plug-in “Mi Piace”; la funzione “Insights”) o, ancora, l'esercizio di una

responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i coresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei

diritti dell'interessato » (così COM(2012) 11 final, p. 58).

²⁴ Puntualizza D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, cit., p. 751, come la funzione dell'accordo interno previsto dal par. 1 non consista nella costituzione della contitolarità, poiché l'art. 26 considera fatto costitutivo della contitolarità la determinazione congiunta di finalità e mezzi.

funzione *lato sensu* d'indirizzo da parte di una comunità religiosa nel disciplinare le attività di soggetti che svolgono attività di predicazione.

Ponendoci su un livello tecnico di comprensione, tale definizione del rapporto di corresponsabilità non appare chiara, poiché la descrizione di un singolo trattamento dei dati frammentato in varie fasi offerta dalla Corte potrebbe essere diversamente intesa come una connessione funzionale tra due autonomi trattamenti di dati personali, da cui la lettura del rapporto sotto il profilo soggettivo ad esempio nei termini di un mutuo riconoscimento dei ruoli di titolare e responsabile dei trattamenti ²⁵.

Nell'ampiezza della nozione di "responsabilità congiunta" apprestata dalla Corte, ci si potrebbe pertanto trovare di fronte a una moltiplicazione delle ipotesi di contitolarità, con il rischio di coinvolgere formalmente sul piano para-contrattuale finanche gli utenti di Internet (come rilevato dallo stesso Avvocato Generale Bobek ²⁶), atteso come essi siano oggi chiamati a garantire all'interno della Rete un costante apporto di tipo laterale e collaborativo, consistente nella condivisione e implementazione della qualità e della quantità del patrimonio informativo comune, in attuazione di un generale principio di solidarietà digitale ²⁷.

A confermare la necessità di fornire un'interpretazione maggiormente puntuale della portata dell'art. 26 del GDPR rispetto all'interpretazione

²⁵ Dubbi sulla qualificazione in termini di singolarità del trattamento sono stati sollevati, in relazione alla sentenza *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein*, da N. BLANC, *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein: Towards a Joint Responsibility of Facebook Fan Page Administrators for Infringements to European Data Protection Law?*, in 4 *European Data Protection L. Rev.* 120 (2018); G.M. RICCIO, *Titolarità e contitolarità dei dati personali alla luce della decisione della Corte di giustizia sulle fanpage di Facebook*, in *Riv. dir. media*, 3, 2018, p. 352 ss.; si v. altresì R. PARDOLESI - S. BONAVITA, *Nota di richiami*, in *Foro it.*, 2018, IV, c. 361 e, con specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 26 del GDPR a un singolo trattamento o a più trattamenti effettuati per un fine o uno scopo ultimo comune v. A. D'OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, cit., p. 159.

²⁶ Conclusioni dell'Avvocato Generale Bobek, cit., par. 86.

²⁷ Tale principio fondativo del web 2.0, comporta due sostanziali fenomeni: i) ogni nuovo input informazionale è rimesso ad un processo iniziale di libera circolazione che ha quindi carattere fondativo, rappresentando un'evoluzione rispetto alla prima "stagione" di Internet, contraddistinta dalla creazione ed accumulazione statica delle informazioni in formato binario (ed in cui il problema — e al contempo la

rivoluzione — era sostanzialmente rappresentato dall'accesso); ii) l'individuo, inteso come membro attivo dell'infosfera, è chiamato costantemente ad arricchirne la portata e modificarne la conformazione per trarre da essa i benefici desiderati. Seguendo questo ragionamento, ad un'accezione inclusiva della solidarietà digitale, riconducibile al diritto di accedere e comunicare in rete, si potrebbe accostare anche una diversa declinazione dell'attitudine cooperativa. In altri termini, al concetto di « libertà informatica » sintetizzato per primo da Vittorio Frosini si affianca la nozione di « solidarietà informatica » o « digitale », per cui il transito di informazioni lecite da un punto all'altro della rete comporta l'arricchimento del valore complessivo del sistema e, dunque, della sua funzionalità e degli effetti benefici che può produrre sulla società. Sul concetto di solidarietà nel mutato paradigma tecnologico e sociale v. S. RODOTÀ, *Solidarietà*, Roma-Bari, 2014, 115 s., il quale ne sottolinea il carattere inclusivo, nel contesto dell'avvento di nuovi beni di tipo relazionale e della ridistribuzione del potere. Sia consentito rinviare anche a S. SICA - G. GIANNONE CODIGLIONE, *Information "Truth" and Digital Solidarity*, in A. DE FRANCESCHI - R. SCHULZE (a cura di), *Digital revolution. New Challenges for Law*, München, 2019, pp. 116-139 e ancora con riferimento all'attuale realtà "datificata", J.-S. BÉRGÉ - S. GRUMBACH - V. ZENO-ZENCOVICH,

in chiave manipolativa della dir. 95/46 offerta dalla Corte di giustizia²⁸, sembra concorrere altresì la prassi giurisprudenziale registrata negli Stati membri prima dell'entrata in vigore del GDPR, con applicazioni disomogenee della nozione di "responsabile congiunto" o "contitolare"²⁹.

Anche il Gruppo di lavoro *ex art.* 29, espressosi sul punto nel 2010, ha rilevato come si avrebbe una situazione di corresponsabilità quando « varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il responsabile del trattamento », tenuto conto che « il mero fatto che diversi soggetti cooperino all'elaborazione di dati personali, ad esempio a catena, non significa necessariamente che siano sempre corresponsabili: in effetti uno scambio di dati fra due parti, senza che vi sia una condivisione di finalità o strumenti in un insieme di operazioni comuni, deve essere considerato un semplice trasferimento di dati fra due distinti responsabili del trattamento »³⁰.

Il medesimo parere, nel contemplare l'alternatività (e non la cumulatività, come invece sembra indicare l'art. 26 del GDPR, nonché le menzionate decisioni della Corte) del requisito della determinazione delle finalità con quello della determinazione dei mezzi, indica alcune regole-base relative all'individuazione di un "responsabile del trattamento" e alla ripartizione dei ruoli soggettivi: 1) un organismo che non ha un'in-

Data Flows beyond Control, and the Challenges for Law and Governance, in *Eur. J. Comp. L. Gov.*, 5, 2018, pp. 144-178.

²⁸ Peraltro, il considerando n. 79 del GDPR afferma che « La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al controllo e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento ».

²⁹ Con esclusivo riferimento all'esperienza italiana, il Garante per la protezione dei dati personali ha ad esempio esaminato il caso di una società di sviluppo fotografico che ha apprestato un servizio di pubblicazione di alcune fotografie originariamente ricevute da alcuni fotonegozianti, reputando i singoli operatori quali contitolari poiché soggetti autonomi, legati da rapporti di collaborazione su base contrattuale ai fini delle operazioni di sviluppo e successiva pubblicazione on-line delle fotografie », in assenza di formale preposizione come responsabili o incaricati del trattamento (provv. 16 maggio 2002, n. 1064753). Ancora, il Garante ha analizzato nella prospettiva della contitolarità il rapporto tra am-

ministratore di condominio e singoli condomini con riferimento al trattamento dei dati svolto per le finalità di cui agli artt. 1117 e ss. cod. civ. (provv. 19 maggio 2000 n. 42268 e 16 luglio 2003 n. 1053868; l'invio di messaggi pubblicitari per conto di terzi committenti, effettuato da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati (provv. 29 maggio 2003, n. 29840); la partecipazione di più soggetti stabiliti anche in paesi extra-UE (capogruppo, e società stabilite) nella definizione delle finalità e delle modalità del trattamento posto in essere nell'ambito del servizio Uber, a fronte di determinazioni che vengono assunte in una dimensione globale (provv. 13 dicembre 2018, n. 9069046) e, ancora, la raccolta dei dati personali effettuata dai singoli punti vendita in Europa di un importante marchio di moda (provv. 30 maggio 2013, n. 2547834). Cfr. S. KIRSCHEN, *Codice della privacy, tradizione ed innovazione*, in AA.Vv., *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, I, a cura di R. PANETTA, Milano, 2006, p. 86, nota 33; G.M. RICCIO, *Data protection officer e altre figure*, cit., p. 43, ma ancora F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016, p. 57, rimarca la complessità dell'art. 26 del GDPR.

³⁰ GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI, *Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento"*, 26 febbraio 2010, WP 169, p. 20.

fluenza, né giuridica né di fatto (ad es. con riferimento all'esame dei rapporti contrattuali), per determinare le modalità del trattamento dei dati, non può essere considerato il responsabile del trattamento; 2) chiunque adotti una decisione sulle finalità del trattamento deve essere considerato il responsabile del trattamento, ma può, a sua volta, delegare la determinazione degli "strumenti" del trattamento per quanto riguarda le questioni tecniche od organizzative (ad es. designando un terzo incaricato o un corresponsabile).

In una prospettiva di applicazione *case-by-case* e comunque sussidiaria dell'art. 26 del GDPR — ad esempio rispetto all'operatività del ruolo di responsabile del trattamento di cui all'art. 28³¹ —, si è pronunziato recentemente il Garante italiano per la protezione dei dati personali.

In tema di fornitura di servizi di propaganda elettorale e di comunicazione politica curati da terzi, si è rilevato infatti come si avrebbe contitolarietà quando il terzo, « oltre a provvedere direttamente all'invio delle comunicazioni, utilizzi basi di dati in suo possesso e/o comunque quando lo stesso abbia, congiuntamente ai titolari di cui sopra, potere decisionale sulle finalità e i mezzi del relativo trattamento »³², tenuto comunque fermo che « quando il terzo effettua il trattamento per conto del titolare, non avendo alcun potere decisionale sulle finalità e sui mezzi del trattamento, agisce in qualità di responsabile. In tal caso è necessario che il responsabile tratti i dati sulla base di precise e documentate istruzioni del titolare, anche per quanto riguarda la sicurezza, e che i relativi trattamenti siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento ».

Alla luce di quanto esposto, il perimetro di applicazione dell'art. 26 del GDPR appare maggiormente specifico e definito, soprattutto ove ricon-

³¹ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica*, 18 aprile 2019, n. 9105201. Nel delineare la ricorrenza dei diversi ruoli (contitolare vs. responsabile del trattamento), il provvedimento rimanda infatti alla « concezione sostanziale e non formalistica dei ruoli in materia di protezione dei dati » espressa dall'art. 28, par. 10 del GDPR, per cui « fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione ». Un ulteriore riferimento in tal senso è rinvenibile all'interno delle linee guida elaborate per il programma "T4DATA" finanziato dall'UE e destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e para-pubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea. Cfr. D. KORFF - M. GEORGES, *Manuale del RPD*, 2019, p. 175, nota 179, per cui « è sempre più difficile distinguere chiaramente i titolari dai responsabili. Spesso, le entità che erano solite fornire servizi chiaramente definibili "da responsabile" (e che

agivano cioè esclusivamente secondo le istruzioni del titolare che ne determinava i mezzi e le finalità) assumono ora molte più responsabilità e possono diventare "contitolari". Ciò è particolarmente vero in relazione ai fornitori di servizi cloud, alcuni dei quali offrono persino "Intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AI/ML) tramite Machine-Learning-as-a-Service (MLaaS)" (...). Come sottolineato nel Compito preliminare, gli accordi tra entità coinvolte in queste complesse relazioni dovrebbero essere opportunamente e chiaramente registrati. I modelli che registrano le relative attività di trattamento dovrebbero essere rivisti e modificati per adattarsi a questi accordi tra entità ».

³² GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica*, cit.: « In tal caso partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, sono comunque tenuti ad effettuare le verifiche di cui sopra anche in presenza dell'attestazione, da parte dei terzi in questione, riguardo all'esatto adempimento degli obblighi vigenti in materia (in particolare, quelli relativi all'informativa e al consenso) ».

dotto entro l'architettura dei ruoli soggettivi e delle responsabilità disegnata dalla nuova disciplina europea (si pensi ancora alla regola di responsabilità solidale di cui all'art. 82, par. 4 del GDPR ³³) e atteso che il GDPR mira a incidere profondamente in chiave preventiva sugli assetti organizzativi sottesi alle attività di trattamento, come può evincersi dalla previsione dell'obbligo di regolamentazione per via contrattuale dei rapporti tra i due autonomi titolari che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.

GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE

³³ Per cui « qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ». Il successivo par. 5 dell'art. 82,

prevede poi la possibilità per il titolare o il responsabile che abbia pagato l'intero risarcimento del danno, di agire in regresso per vedere riconosciuta « la parte del risarcimento corrispondente alla quota parte di responsabilità per il danno cagionato » o, meglio, per la misura della violazione del regolamento ad esso imputabile. Sulla distinzione tra “contitolarità solidale” e “contitolarità parziaria” v. D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, cit., p. 752 s.